

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

APRILE/GIUGNO

2023

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALESSANDRA  
CAMEDDA, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO  
GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SECRETARIO DI REDAZIONE),  
PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA,  
ALBERTO MACER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO,  
FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI,  
FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**Rivista**  
di Diritto Bancario | dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



## Requisiti degli “amministratori” delle società d’investimento mobiliare\*

**SOMMARIO:** 1. Nell’attesa dell’attuazione dell’articolo 13 del T.U.F., guardando alla normativa bancaria. – 2. Incoerenze rispetto alla normativa europea ed alla *ratio legis*. – 3. Incoerenze nei requisiti. – 4. Incoerenze nella disciplina dei requisiti. – 5. Responsabilità ed obbligo di adeguata organizzazione.

### 1. *Nell’attesa dell’attuazione dell’articolo 13 del T.U.F., guardando alla normativa bancaria.*

Sulla falsariga della legislazione bancaria<sup>1</sup> già l’articolo 7 del d.lgs. n. 415/1996, quindi l’articolo 13 del T.U.F., così come modificato nel 2004<sup>2</sup>, conteneva una buona norma in tema di adeguatezza degli “amministratori”<sup>3</sup> di società d’investimento mobiliare.

Mentre scarsa era la qualità richiesta ai soci influenti e nulla quella specificamente domandata al resto del capitale umano dell’impresa.

A partire dalla fine del secolo scorso nella legislazione internazionale si è sviluppata una forte attenzione per la qualità degli amministratori delle imprese: l’attenzione è cresciuta dopo il primo

---

\* Lo scritto è destinato al XXV T.U.F. *Intermediari e mercati: bilanci e prospettive*, F. MAIMERI e E. MASTROPAOLO, Pisa.

<sup>1</sup> Articolo 3, § 2, Prima Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1977 “relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio” (77/780/CEE); articolo 10 d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, “attuazione della direttiva 89/646/CEE [...] recante modifica della direttiva 77/280/CEE”.

<sup>2</sup> Ad opera dell’articolo 3, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003 [...] nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia [...] e al testo unico dell’intermediazione finanziaria”, mentre l’articolo 2, comma 1, ha modificato l’articolo 26 del T.U.B. E si è venuto così a stabilire, tanto per le banche quanto per le s.i.m., che gli amministratori “devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze”.

<sup>3</sup> Per brevità l’espressione include sia i soggetti incaricati della gestione sia quelli incaricati del controllo: del resto, l’amministrazione si articola di per sé in programmazione, organizzazione dei mezzi, attuazione del programma e controllo della gestione.

decennio del secolo in corso, per effetto della crisi economico-finanziaria che iniziò a manifestarsi in quegli anni: nel 2015 l'OCSE ha riveduto i propri "Principi di governo societario" del 2004, dopo che, nel 2010, il Comitato di Basilea aveva rivisto i propri "Principi sul rafforzamento del governo societario nelle organizzazioni bancarie" del 2006, aggiornati ancora nel 2015, acquisita la consapevolezza che i fondi propri non sono tutto.

Nell'ordinamento dell'Unione Europea l'interesse si è concentrato prima sul settore bancario: nel 2011 l'ABE emana gli "Orientamenti sull'organizzazione interna" e nel 2012 quelli "sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave".

L'interesse si è quindi esteso anche alle società d'investimento mobiliare: con l'articolo 91 della *CRD IV*<sup>4</sup>, modificato dalla *CRD V*<sup>5</sup> e con le *ESMA-EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU* del 26 settembre 2017, aggiornate il 2 luglio 2021.

Intanto si diffondeva l'attenzione anche ai soci influenti di banche, di società d'investimento mobiliare ed assicurazioni: con la direttiva 2007/44/CE del 5 settembre 2007, recepita in Italia, per la più parte, dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

In Italia s'intensificava l'attenzione sugli amministratori della banca: nel 2008 Banca d'Italia emanava le "Disposizioni sul governo societario" e la circolare n. 285/2013<sup>6</sup> dedicava un apposito capitolo al "Governo societario". Il d.lgs. n. 72/2015, recependo la *CRD IV*,

---

<sup>4</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 "sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 "che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale": è l'articolo 1, nn. 25-26, a modificare l'articolo 91, §§ 1, 7-8 e 12, della *CRD IV*.

<sup>6</sup> Banca d'Italia, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni sulla vigilanza delle banche"; al "Governo societario" è dedicata la Parte I, Titolo IV, Capitolo 1.



modifica l'articolo 26 del T.U.B. Questo è finalmente attuato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169<sup>7</sup>. Sulla scia, il 5 maggio 2021 Banca d'Italia emana le "Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti".

L'attenzione per il capitale umano è stata allargata sino alla "rete vendita": da Banca d'Italia, per prima, con le "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari" che ne impongono, sin dalla versione del 2009, l'adeguata formazione (sezione XI, § 2); la direttiva n. 2014/17/UE ha dettato norma analoga limitatamente al credito immobiliare, ora contenuta nell'articolo 120-*septiesdecies* del T.U.B.

Più indietro è rimasto il settore della finanza: modificato l'articolo 13 del T.U.F. con contenuti uguali a quelli dell'articolo 26 del T.U.B., la disposizione del T.U.F. sta forse alla finestra ed attende ancora il suo decreto ministeriale di completamento<sup>8</sup>: si è dunque fermi, quanto al diritto positivo vigente, alla precedente versione dell'articolo 13 del T.U.F. e al decreto del Ministro del Tesoro n. 468/1998, che lo completò<sup>9</sup>.

Mentre nel luglio 2020 le norme primarie dell'articolo 26 del T.U.B. e dell'articolo 13 del T.U.F. erano replicate nel settore delle

---

<sup>7</sup> "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti".

<sup>8</sup> E l'articolo 6, comma 5, d.lgs. n. 72/2015 stabilisce che "La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa".

<sup>9</sup> Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 11 novembre 1998, n. 468, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV".

assicurazioni, riscrivendo l'articolo 76 del C.A.P.<sup>10</sup> e questa disposizione era presto attuata con decreto ministeriale del maggio 2022<sup>11</sup>, in tutto analogo a quello emanato a completamento dell'articolo 26 del T.U.B.

## 2. *Incoerenze rispetto alla normativa europea ed alla ratio legis.*

E' diffuso il rilievo che la nuova normativa in materia di esponenti di banche e società d'investimento mobiliare rappresenti un cambiamento profondo<sup>12</sup>.

Il cambiamento è certo profondo rispetto alle fonti secondarie: rispetto al citato d.m. n. 468/1998, di completamento dell'articolo 13 del T.U.F., e rispetto al d.m. n. 161/1998, di attuazione dell'articolo 25 del T.U.B.<sup>13</sup>, in sé e ancor più per come applicati dalle Autorità di Vigilanza.

Ma la norma primaria, nella sua semplicità, era un'ottima norma: se rettammente interpretata in coerenza con la sua funzione.

Invece la normativa primaria attuale, presa alla lettera e per la sua storia, come pure la normativa di completamento di quella bancaria,

---

<sup>10</sup> L'articolo 76 del Codice delle Assicurazioni Private è stato modificato dall'articolo 3 del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 84, "Attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario".

<sup>11</sup> Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 2 maggio 2022, n. 88, "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

<sup>12</sup> Sia pur con diversità di enfasi, con riguardo alle banche, G. GOBBO, *La governance delle banche. Il passato, il presente e il futuro*, in *Le nuove s.p.a.*, O. CAGNASSO e L. PANZANI (diretto da), VIII, Milano, 2015, 134; E. DE LILLO, *sub art. 26*, in *Comm. t.u.b. Capriglione*, ed. IV, Torino, 2018, 269; rispetto alle s.i.m., M. DE MARI, *Il diritto delle imprese e dei servizi di investimento*, Padova, 2018, 35 ss.; A. PERRONE, *Il diritto del mercato dei capitali*, ed. III, Milano, 2020, 174 ss.; P. MONDINI, *I soggetti abilitati*, in *Il testo unico finanziario*, Cera e Presti (diretto da), Bologna, 2020, 194 ss.

<sup>13</sup> Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 18 marzo 1998, n. 161, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione".

non sono del tutto coerenti né con la normativa europea né con lo scopo della disciplina.

La normativa attuale non è riuscita a staccarsi del tutto dal passato. E non solo per il potere proprio dell'abitudine.

Il metodo impone, nell'attesa della disciplina secondaria destinata alle società d'investimento mobiliare, di svolgere i giudizi appena espressi con riguardo non solo alla normativa primaria, ma anche con riguardo a quella di completamento del T.U.B.<sup>14</sup>, ricalcata da quella di completamento del C.A.P. e termine di confronto per quella secondaria a venire per le società d'investimento mobiliare. La speranza che questa sarà diversa, e ad essa si accompagnerà una revisione di quella per le banche e di quella per le assicurazioni, è pressoché nulla.

Se si continuerà ad essere assertivi o lapidari nelle dimostrazioni e a procedere a semplificazioni, è perché la dimostrazione delle asserzioni ovvero la dimostrazione più articolata ovvero le necessarie precisazioni si trovano nel mio libro sull'argomento; d'altro canto, *tempus fugit*.

### 3. Incoerenze nei requisiti.

Nello stabilire i requisiti d'idoneità degli amministratori l'articolo 91 della *CRD IV*, non definisce ciascuno di essi in una o più caratteristiche rigidamente determinate, in "soglie minime e sufficienti": ma li determina in modo elastico: la onorabilità e professionalità devono essere quelle "necessarie per l'esercizio delle loro funzioni"; la "indipendenza" deve "consentire di valutare e contestare efficacemente le decisioni" altrui<sup>15</sup>.

Inoltre, richiede che la idoneità sia collettiva: com'è logico, se la professionalità dev'essere effettiva, quella di ciascuno non può che

---

<sup>14</sup> Per un commento, nella prospettiva dei compiti del consiglio di amministrazione nella valutazione dei suoi membri, G. PRESTI, *Requisiti e criteri di idoneità degli amministratori di banche: il consiglio come giudice di se stesso*, in *Banca imp. soc.*, 2012, 3 ss.

<sup>15</sup> Fa eccezione il requisito del tempo disponibile, in realtà aspetto della professionalità: per la disponibilità di tempo essendo fissate delle soglie minime, limiti rigidi al cumulo degli incarichi.

Anche la "diversità" è aspetto della professionalità: questa, *sub specie* di modo del giudizio, essendo influenzata da età, sesso, cultura, razza *etc.*

essere relativa, dovendo essere completata da quella di altri, nessuno potendo possedere tutte le competenze ed esperienze necessarie.

Secondo tale prospettiva neppure gli Orientamenti ESMA-EBA individuano la triade di requisiti in cui si scompone l'adeguatezza all'amministrazione – onorabilità, professionalità, indipendenza – in soglie minime e sufficienti e neppure in soglie minime: ma stabiliscono dei criteri di verifica dei requisiti, delle situazioni sintomatiche di difetto o ricorrenza dei requisiti, com'è proprio delle categorie generali, elastiche.

Il che è coerente con la realizzazione matura ed effettiva dello scopo della normativa e, quindi, con il principio di parità di trattamento dei fatti analoghi.

Se si vuol raggiungere effettivamente l'idoneità, questa non si può contentare del rispetto formale di soglie d'idoneità, del possesso di patenti d'idoneità. D'altro canto, il mancato possesso di una patente non significa, in concreto, inidoneità. Sicché la negazione dell'idoneità per il solo difetto di una patente significa escludere dalla funzione soggetti che pure vi sarebbero idonei: il trattamento dispari si enfatizzerebbe se vi si ammettessero altri soggetti per il solo fatto di essere in possesso di patenti d'idoneità, di essere formalmente e solo in astratto idonei.

La normativa europea, quella secondaria, ha finito con l'aver un cedimento, piccolo, in punto d'indipendenza, lì dove ha chiesto, o forse solo raccomandato, per alcuni amministratori, anche una banale patente d'indipendenza: un "*principle*" – sic – "*of 'being independent'*", l'unica condizione ostativa ad avere il quale rigidamente predeterminata è l'essere rappresentante di dipendenti della società<sup>16</sup>.

E' la normativa primaria italiana, invece, che intende sempre accoppiare, per onorabilità e professionalità, soglie minime non sufficienti e criteri di valutazione in concreto, superate le soglie minime. E, per l'indipendenza, contentarsi della soglia ("requisito") ed articolarla, tra i soggetti incaricati della gestione, secondo l'intensità della funzione gestoria: richiedendola solo per gli amministratori non esecutivi.

In omaggio alla tradizione: ad una tradizione improntata all'idea di una idoneità orientata verso il basso, formale più che sostanziale, di

---

<sup>16</sup> ESMA-EBA Guidelines cit., 2021, title III, Chapter. 9: anche le virgolette sono nella fonte.

semplice, oggettiva verifica del raggiungimento di soglie minime di professionalità e onorabilità e che connette il requisito dell'indipendenza – lasciatane la definizione all'autonomia statutaria – agli incarichi gestori privi di deleghe.

Certo, le soglie semplificano la verifica, e la sua oggettivizzazione è un valore importante, ma allora, per non creare disparità, le soglie dovrebbero puntare verso l'alto, molto in alto, ed ammettersi sempre la verifica dell'idoneità in concreto. Soglie basse sono inutili. Solo in contrasto con la *ratio legis*.

E pure non ha nessun senso – nessun senso rispetto all'esigenza di una idoneità effettiva, beninteso – una indipendenza formale richiesta per alcuni amministratori: è già il buon senso che indica che l'indipendenza dovrebbe essere anzitutto – e soprattutto – degli amministratori esecutivi, più che dei non esecutivi. Se si abbandona l'idea di una indipendenza formale, nulla dovrebbe ostare ad esigere, in coerenza con la funzione, l'indipendenza per tutti: neppure la natura dell'azionariato bancario-finanziario italiano, ché la proprietà dell'impresa non esclude per ciò solo l'indipendenza in capo alla proprietà quando s'incarichi della funzione gestoria.

Il decreto ministeriale n. 169/2020, tuttavia, ha seguito la lettera dell'articolo 26 del T.U.B. e la storia: così non attuando pienamente l'idea della idoneità in concreto espressa dalla regola cardine del comma 1 dell'articolo 26, come pure dell'articolo 13 del T.U.F., e dalla legislazione europea.

#### 4. *Incoerenze nella disciplina dei requisiti.*

La disciplina dei requisiti – il loro controllo, cioè, ed i rimedi per il loro difetto – contenuta nelle fonti secondarie di completamento del T.U.B., ancor più della normativa che li individua, mostra la corda rispetto alla regola della idoneità in concreto e di quella, che ne è immediato corollario, della idoneità collettiva: mostra di non volersi staccare veramente dalla tradizione – di una verifica formale, semplificata, priva di responsabilità – e di non voler fare sul serio con lo scopo della norma, di garantire l'idoneità alla gestione; qualche volta l'attuale disciplina regredisce rispetto alla previgente.

Qualche esempio, macroscopico.

Il decreto ministeriale n. 169/2020 prevede la verifica dei requisiti solo in caso di nuova nomina e non anche in caso di rinnovo né periodicamente (articolo 23). E in caso di rinnovo solo se siano sopravvenuti dei fatti che possano inficiare l'idoneità.

Ma come si possono rilevare e misurare tali fatti se non si procede ad una rivalutazione dell'idoneità? Potrebbe anche trattarsi di fatti esterni agli amministratori e all'impresa ed attinenti al contesto in cui l'impresa opera, perché l'idoneità in concreto è idoneità a gestire la specifica impresa nello specifico contesto in cui opera.

La disciplina europea richiede un *re-assessment* periodico<sup>17</sup>; le attuali Disposizioni di Banca d'Italia sulla idoneità degli esponenti non lo prevedono e seguono il decreto del Ministro, per vero privo di potestà regolamentare in materia di disciplina dei requisiti, legittimato solo a definirli, secondo quanto risulta dal confronto dell'articolo 26, commi 3 e 6, del T.U.B. con l'articolo 53, comma 1, lettera *d*. La Circolare n. 285/2013 richiedeva il *re-assesment* periodico<sup>18</sup>: la previsione non è incompatibile con quella di una rivalutazione per fatti sopravvenuti, sicché si potrebbe pensare che essa sia sopravvissuta; le stesse Disposizioni sulla idoneità ambiguamente, in una nota a piè di pagina<sup>19</sup>, affermano: “Vengono inoltre in rilievo, ove applicabili, le disposizioni [...] sull'autovalutazione degli organi previste nella Circ. 285”.

Ancora, nel caso di nuova nomina, quando questa non spetta all'assemblea, il decreto ministeriale prescrive che la verifica sia preventiva (articolo 23, comma 2), ma poi, con specifico riguardo alla idoneità collettiva, non esige che questa sia fatta prima, ma si contenta che sia fatta dopo (articolo 12, comma 1): ma la verifica dell'idoneità individuale non può farsi senza quella collettiva: sono la stessa cosa, perché quella individuale, quantomeno sotto il profilo della professionalità, è sempre relativa.

Ancora, abbondano, nel decreto ministeriale, i casi in cui sono consentiti rimedi “correttivi”, conservativi, al posto di quelli ablatori. Così, se dopo la nomina, ad esito della verifica della idoneità collettiva,

---

<sup>17</sup> Limitatamente agli enti significativi, annuale, la *CRD IV*, all'articolo 88, § 2, comma 2, lettere *b-c*; per gli enti significativi, annuale, per gli altri, biennale, *ESMA-EBA Guidelines* cit., 2021, Title VII, Chapter 17, § 156.

<sup>18</sup> Per tutte le banche, significative e non, annuale: Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VI.

<sup>19</sup> Pagina 2, nota 1.

risultino “carenze” di professionalità, l’organo competente può adottare “piani di formazione” (articolo 12, comma 2); il che è manifestamente incoerente rispetto alla regola da presidiare: esagero con un parossismo: prendo a bordo un incapace, lo pago e spendo anche denari per formarlo? E se si rileva un difetto d’indipendenza in un amministratore, si può pensare di riacquistarla, cambiandone i compiti (articolo 15, comma 4): mi pare improbabile.

Secondo la funzione della regola dell’idoneità ed il principio di economia dei mezzi, i rimedi conservativi dovrebbero concepirsi e usarsi quando siano più economici rispetto al tempo necessario a rimediare tramite decadenza-sostituzione<sup>20</sup>. Si comprende, però, che la normativa cerchi di dilatare l’ambito di applicazione delle misure correttive: perché così non si deve affrontare il problema di fondo: se manca la professionalità di un amministratore, di regola, la decadenza non è solo di quegli, ma di tutti: ancora una volta la professionalità è requisito relativo, che si misura rispetto a quella degli altri, l’inidoneità individuale è inidoneità collettiva. In effetti, il decreto ministeriale, a proposito delle misure correttive, ove non risultino possibili, conclude obbligando l’organo competente a “raccomandazioni” all’assemblea: mentre, nella bozza del provvedimento, non si aveva pudore a dire che andava pronunciata la decadenza: ma, appunto, di chi?

##### *5. Responsabilità e obbligo di adeguata composizione.*

È bene tuttavia non eludere il punto, oggi. Ché l’illusione di un piano di formazione che possa rimediare al difetto di professionalità di un amministratore può generare responsabilità in capo agli altri ed in capo all’Autorità di Vigilanza, pur se, per quest’ultima, stranamente, nel solo caso di colpa grave, grazie all’articolo 26, comma 6-*bis*, l. n. 262/2005.

L’obbligo di diligente gestione include, anzitutto, quello di una organizzazione adeguata, secondo quanto oggi già espresso quasi in termini generali dalla norma dell’articolo 2086 c.c.: la mancata

---

<sup>20</sup> Fisiologicamente, dunque, piani di formazione sono possibili, e necessari, non per costituire, ma per mantenere le competenze adeguate all’insieme delle attuali attività dell’impresa: piani di aggiornamento; ovvero sono possibili e necessari per costituire le competenze adeguate ad una nuova attività che si ipotizzi di avviare, prima che lo sia: una formazione, questa seconda, utile anzitutto a verificare se sia effettivamente conveniente avviare la nuova attività.

tempestiva rilevazione dell'inidoneità è già negligente gestione e se l'impresa genererà perdite o addirittura danno ai creditori, potrà discutersi, a tutto concedere, solo del nesso causale: ma proprio a tutto concedere, ché è affatto normale che dall'inidoneità delle persone chiamate al governo dell'impresa conseguano perdite.